

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1860/93 DELLA COMMISSIONE**

del 12 luglio 1993

**recante misure transitorie per la campagna di commercializzazione 1993-94, in ordine alla concessione del pagamento compensativo per il lino non tessile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 16 e 17 bis,considerando che, tenuto conto della data di applicazione al lino non tessile, a decorrere dalla campagna 1993-94, del regime di sostegno previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 in luogo del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92<sup>(4)</sup>, è opportuno, da un lato, esonerare i produttori da alcuni obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e, dall'altro, non assoggettarli al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che, per l'ammissione al pagamento compensativo previsto dall'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 e per agevolare il passaggio dal regime precedente al regime in vigore a partire dal 1° luglio 1993, occorre tener conto delle legittime aspettative dei produttori che hanno seminato semi di lino nel 1993, indipendentemente dall'utilizzazione precedente delle superfici seminate con semi di lino;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri produttori adottino le misure di controllo necessarie a garantire un corretto funzionamento del regime di aiuti; che tale obiettivo può essere conseguito stabilendo che continuino ad applicarsi le norme sulla presentazione delle dichiarazioni delle superfici di semina e sul loro controllo previste dal regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/92<sup>(7)</sup>;

considerando che è opportuno disporre che la Commissione constati ogni superamento della superficie massima

garantita fissata dal Consiglio e determini la conseguente riduzione dell'importo compensativo; che, per una corretta applicazione del regime di aiuti, è opportuno definire i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il pagamento compensativo per il lino non tessile, di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92, è concesso per la campagna 1993-94 secondo le disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 2*

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) « pagamento compensativo »: un trasferimento al produttore di fondi provenienti dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio sono situate le superfici ammissibili;
- b) « regione di produzione »: una regione delimitata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

*Articolo 3*

Ai fini della concessione del pagamento compensativo per il lino non tessile a titolo della campagna 1993-94:

- restano immutate le superfici di base fissate dal regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione<sup>(8)</sup>;
- le superfici di lino non tessile per le quali è concesso il pagamento compensativo di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92 non sono prese in considerazione per stabilire l'eventuale superamento di tali superfici di base;
- non si applicano l'articolo 2, paragrafo 5 e gli articoli 7, 8 e 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, né le disposizioni concernenti il sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.

<sup>(8)</sup> GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 5.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 9.